



Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano

Udienza del 03/12/2020

N. 4633/2020

Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro

Il Giudice di Milano

Dottoressa Francesca Capelli quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente

Sentenza

nella causa promossa

da

, con l'Avv.to BALESTRO SILVIA;

RICORRENTE

contro

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE 80078750587, con l'Avv.to
PECO GIULIO e con l'Avv.to , elettivamente domiciliato in VIA SAVARE', 1 20122
MILANO;

RESISTENTE

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 11.6.2020 . . . ha convenuto in giudizio
INPS chiedendo di accertare e dichiarare il proprio diritto di percepire la Naspi e quindi la
condanna dell'Istituto a corrispondere l'importo di euro 2.628,60.

In particolare il ricorrente ha esposto quanto segue:

- di aver lavorato con qualifica di quadro alle dipendenze della . . . , dalla quale è stato licenziato per giustificato motivo oggettivo in data 14.11.2019 (doc. 1);
- di aver quindi presentato domanda di NASPI in data 22.11.2018 (doc. 2), ove ha dichiarato di non essere titolare di alcuna carica societaria;

- che in data 11.1.2018 l'INPS ha richiesto l'indicazione del numero di giorni di preavviso e il reddito presunto del 2018 (doc. 3);
- che il successivo 16.1.2019 l'INPS ha respinto la domanda con la seguente motivazione: *“la S.V. non ha presentato la documentazione richiesta”* (doc. 4);
- di aver quindi immediatamente presentato richiesta di riesame (doc. 5) rilevando allegando la visura camerale della società *_____ srl* evidenziando che la stessa è in liquidazione dal 5.7.2018 e non produce alcun reddito;
- di aver presentato ricorso amministrativo il successivo 4.6.2019 (doc. 6) rilevando che il sig Pichi non svolgeva alcuna attività lavorativa e non riceveva alcun compenso da _____
- che il ricorso è stato respinto dal comitato provinciale INPS in data 29.10.2019 con la seguente motivazione: *“Il ricorrente al momento della presentazione della domanda di Naspi risultava essere socio e amministratore unico di una s.r.l.. Ai sensi della circolare INPS n. 174/2017, il beneficiario della prestazione deve, a pena di decadenza, dichiarare all'INPS entro un mese dalla presentazione della domanda di NASPI il reddito da lavoro autonomo previsto per l'anno interessato, anche ove sia pari a zero. Nel caso di specie, nonostante la richiesta dell'Istituto, la documentazione non è stata presentata. A ciò si aggiunga che, come accertato all'esito dei controlli effettuati e contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, tale dichiarazione non risulta effettuata e contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, tale dichiarazione non risulta neppure in seno alla domanda di NASPI”* (doc. 7);
- di aver e una nuova occupazione in data 7.1.2019 come amministratore della società *_____ srl* (doc. 12).

Tutto ciò premesso ed esposto il ricorrente ha chiesto l'accoglimento della propria domanda.

Si è costituito in giudizio Inps chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.

Alla prima udienza tenutasi in data 3.12.2020, il giudice ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di attività istruttoria, ha invitato i procuratori delle parti alla discussione all'esito della quale ha deciso la causa come da dispositivo in calce riportato del quale è stata data lettura.

Il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.

Premesso che secondo la disciplina di cui al D. Lgs. 22/2015 la Naspi è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perso involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:

- siano in stato di disoccupazione
- possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
- possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo o equivalenti, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio della disoccupazione.

Il ricorrente ha documentalmente provato la sussistenza di tutti i requisiti poiché ha prodotto lettera di licenziamento (doc.1) le buste paga e l'estratto contributivo (docc. 8-11) dai quali risulta che ha lavorato almeno trenta giorni nell'arco dei dodici mesi precedenti il licenziamento e dall'estratto e il requisito delle tredici settimane di contribuzione.

Risulta dunque provata la sussistenza dei i requisiti richiesti dalla legge.

Inps ha contestato che il ricorrente non avrebbe comunicato il reddito presunto derivante da attività autonoma nel termine di trenta giorni.

Tale eccezione non risulta fondata atteso che la carica di amministratore non comporta di per sé la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione, potendosi configurare come rapporto di lavoro autonomo ma, come tale, non comporterebbe un automatico diritto ad un compenso.

Nel caso di specie poi la società era stata sciolta ed era in liquidazione dal 5.7.2018, come risulta dalla visura camerale prodotta (doc.12).

Né può essere contestato al ricorrente di non aver prodotto documentazione nei termini in quanto ha rilasciato la dichiarazione decorso ampiamente il termine decadenziale di 30 giorni dalla domanda.

Tale tesi non convince poiché il termine decadenziale di trenta giorni previsto dall'art.11 della citata normativa non può essere applicato alla fattispecie in esame ove non vi era alcuna attività e reddito da dichiarare, posto che la società era già stata posta in liquidazione in data antecedente alla domanda di Naspi.

Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorrente ha diritto alla corresponsione di due mesi di NASPI (avendo egli reperito una nuova occupazione, remunerata, dal 7.1.2019), con condanna dell'istituto alla corresponsione della somma di . € 2.628,60 come da conteggi indicati in ricorso e non espressamente contestati da cui risulta che la retribuzione mensile era superiore a € 1.208,15.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, sezione lavoro, nella persona del giudice, dr. Francesca Capelli, definitivamente pronunciando nella causa R.G. n. 4633 2020 così provvede:

- .accerta e dichiara il diritto del ricorrente a percepire la NASPI condanna INPS al pagamento dell'importo di euro 2.628,60 ;

- condanna Inps a rifondere al ricorrente le spese processuali, liquidate nell'importo di complessivi euro 800,00 oltre rimborso forfettario spese CPA e IVA, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. .

- indica in 60 giorni il termine per il deposito della decisione.

Milano, 3.12.2020

Il Giudice
Francesca Capelli